

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO SANITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E LA  
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO  
SANITARIO

Servizio 4°/Dip "Assistenza sanitaria diretta, medicina di base e sociale"

Prot. n. 4° Dip/ *A.383*

Palermo, 21 FEB. 2006

Oggetto: Art.21 A.C.N. 23.03.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie. Graduatorie - domande - requisiti.

Al Coordinatore della S.I.S.A.C.  
Via Nazionale 75  
Roma

e.p.c.

Ai segretari regionali delle OO.SS.:

S.I.C.U.S.  
c/o Dr. Tirone Nicolò  
Via Marconi 7  
Palermo

S.N.U.B.C.I.  
c/o Dr. Anzà Maurizio  
Via G. Verga 5  
Terrasini

S.N.A.B.I.L.P.  
c/o Dr.ssa Di Natale Loredana  
Via P. Scaglione 45/87

Palermo

A.U.P.I.  
c/o Dr. Bozzaro Paolo  
Via Conte Ruggero 6  
Catania

L'art.21 dell'A.C.N.in oggetto specificato prevede che il professionista, medico specialista delle altre professionalità sanitarie, che aspiri a svolgere la propria attività professionale

nell'ambito delle strutture del S.S.N., in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare nei termini ivi stabiliti apposita domanda.

Alla scadenza del termine per la presentazione di detta domanda, pena la nullità della stessa, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo;
  - b) possedere titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato A del vigente A.C.N.
- Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità. Per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. Per gli psicologi è titolo valido per l'inclusione nella graduatoria la psicoterapia riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n.56/89.

Da un'attenta lettura del predetto articolo emerge che, mentre per i medici specialisti nulla è mutato rispetto al precedente A.C.N. in ordine ai requisiti richiesti per l'inserimento nelle predette graduatorie, altrettanto non può dirsi per i professionisti biologi, chimici e psicologi.

Infatti il precedente A.C.N. dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n.446/01, prevedeva all'art.3 che il professionista aspirante all'inserimento in graduatoria doveva possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione, pena la nullità della stessa, i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo;
  - b) non aver superato il 50° anno di età alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
- Pertanto, il citato D.P.R. n. 446/01 prevedeva quale titolo per l'inclusione nelle predette graduatorie, oltre al requisito anagrafico di cui sopra, la semplice iscrizione al rispettivo albo professionale.

Il vigente A.C.N., reso esecutivo in data 23.03.2005, nel confermare quale titolo per l'inclusione nelle predette graduatorie l'iscrizione al relativo albo professionale, ne introduce un ulteriore, il possesso di un diploma di specializzazione o di libera docenza, o la psicoterapia riconosciuta ai sensi di legge per ciò che attiene gli psicologi, che determina rispetto al passato una selezione drastica degli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie dei biologi, chimici e psicologi, con conseguenti problemi connessi alle esigenze di utilizzo delle stesse da parte delle Aziende U.I.S.S.L.

Infatti, dagli atti in possesso di questo Assessorato risulta che buona parte dei biologi, dei chimici e degli psicologi che annualmente presentano domanda per l'inserimento nelle rispettive graduatorie sono privi di diplomi di specializzazione e pertanto l'applicazione di quanto previsto dall'art.21 del vigente A.C.N. porterebbe, per tali categorie, alla elaborazione di graduatorie costituite da poche unità di professionisti aspiranti al conferimento di eventuali incarichi di sostituzione o a tempo determinato, con gravi disservizi in quelle Aziende U.I.S.S.L. dove non si riuscisse ad assicurare la copertura di tali incarichi per mancanza di professionisti all'uopo inseriti in graduatoria.

Ciò premesso, in data 20.01.2006 questa Amministrazione ha convocato le U.O.S.S. di categoria dei biologi, dei chimici e degli psicologi ambulatoriali per rappresentare la problematica sopra evidenziata ed individuare una possibile soluzione.

Dopo un lungo e proficuo confronto le parti hanno individuato una soluzione che consentirebbe di evitare i paventati possibili disservizi, tutelare le legittime aspettative dei professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art.21 A.C.N. e scongiurare la drastica

estromissione dalla partecipazione alle graduatorie in questione dei professionisti privi del titolo di specializzazione che, in una regione in cui la piaga della disoccupazione coinvolge anche queste categorie, nello svolgimento dell'attività ambulatoriale nell'ambito del S.S.N. trovano una forma, pur minima, di sostentamento e di riconoscimento delle proprie capacità professionali.

Pertanto, per scongiurare la eventualità che le Aziende UU.SS.LL. non riescano ad assicurare la copertura degli incarichi di sostituzione o a tempo determinato per mancanza in graduatoria dei professionisti in possesso dei requisiti di cui al citato art.21, le parti ritengono che si potrebbe consentire l'inserimento nelle predette graduatorie dei professionisti non in possesso del titolo di specializzazione, fermo restando che in sede di conferimento dei predetti incarichi la priorità dovrebbe essere riconosciuta ai professionisti in possesso del diploma di specializzazione.

Dal punto di vista operativo ciò comporterebbe l'elaborazione di un'unica graduatoria per categoria, con indicazione dei professionisti in possesso del titolo di specializzazione, ad esempio, con un asterisco oppure l'elaborazione di due distinte graduatorie per categoria, di cui una relativa ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art.21 A.C.N. e l'altra relativa ai professionisti iscritti all'albo professionale ma non in possesso del titolo di specializzazione.

In un caso o nell'altro le Aziende UU.SS.LL. che conferiscono incarichi di sostituzione o a tempo determinato individuerebbero gli aventi diritto tra i professionisti iscritti in graduatoria in possesso di titolo di specializzazione, secondo l'ordine di punteggio, ed in subordine, in mancanza di detti professionisti, tra quelli privi del predetto titolo.

Ciò al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Quanto sopra premesso, si chiede alla S.V. di esprimere il proprio avviso sulla fattispecie rappresentata.

Il Dirigente Generale del Dipartimento  
(Dr. Luigi Castellucci)

